

impugnazioni civili? ?-? ?revocazione? (?giudizio di?) ?-? ?Corte di Cassazione,? ?Sez.? ?1,? ?Sentenza n.? ?12701? ?del? ?05/06/2014

Istanza di revocazione di sentenza di appello? ?-? ?Sospensione dei termini per l'impugnazione in cassazione? ?-? ?Decorrenza? ?-? ?Non dalla data dell'istanza ma della sua decisione ex art.? ?398? ?cod.? ?proc.? ?civ.? ?-? ?Fondamento.? ?Corte di Cassazione,? ?Sez.? ?1,? ?Sentenza n.? ?12701? ?del? ?05/06/2014

A seguito della modifica introdotta dall'art.? ?68? ?della legge? ?26? ?novembre? ?1990,? ?n.? ?353,? ?la disciplina del concorso fra l'istanza di revocazione della sentenza d'appello e il ricorso per cassazione? ?è caratterizzata,? ?in linea generale,? ?dall'insussistenza di un effetto sospensivo automatico,? ?conseguente all'istanza di revocazione,? ?del termine per proporre il ricorso per cassazione.? ?Ciò comporta che,? ?in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione,? ?il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell'istanza medesima,? ?ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall'art.? ?398,? ?quarto comma,? ?cod.? ?proc.? ?civ.,? ?senza che ciò pregiudichi il diritto dell'istante di agire in giudizio,? ?atteso che egli dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione,? ?qualunque sia l'esito dell'istanza di sospensione,? ?mentre gli effetti della? ?scelta di attendere la decisione sull'istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere.

Corte di Cassazione,? ?Sez.? ?1,? ?Sentenza n.? ?12701? ?del? ?05/06/2014